

**TRA CLASSICAL LIBERALISM E LIBERTARIANISM:
RIFLESSIONI SUL LIBERALISMO 'RADICALE'
DI BRUNO LEONI**

di Roberto Giannetti

Nella *Prefazione* alla ristampa del volume *Avventura* Sergio Romano ha osservato che Guglielmo Ferrero rappresenta un “classico esempio della distrazione e della trasandatezza con cui la cultura italiana amministra il proprio patrimonio”¹. Romano si riferiva all’eclissi che aveva caratterizzato nel secondo dopoguerra l’opera di Ferrero, benché si trattasse di uno degli scrittori italiani più letti e tradotti della sua generazione, più volte vicino all’assegnazione del Premio Nobel per la letteratura e autore di una delle più originali riflessioni sul problema della legittimità del potere. Qualcosa di simile è accaduto anche a Bruno Leoni. Filosofo del diritto di fama internazionale, fondatore della rivista “Il Politico”, membro della Mont Pèlerin Society della quale fu segretario e presidente, capace di infondere nuova linfa al liberalismo italiano e di farlo tornare “a dialogare a pari livello e dignità nel consesso mondiale”², è rimasto a lungo vittima di un oblio del tutto immeritato. Soltanto negli anni Novanta si è avuta infatti non tanto la riscoperta quanto la scoperta vera e propria della figura e dell’opera di Bruno Leoni, in coincidenza con la prima traduzione italiana di *Freedom and the Law* (apparsa a più di trent’anni dalla pubblicazione dell’edizione originale inglese)³.

Dipartimento di Scienze Politiche, Università di Pisa.

¹ S. ROMANO, *Prefazione* a G. FERRERO, “Avventura. Bonaparte in Italia (1796-1797)”, Milano, Corbaccio, 1996, p. V.

² S. RICOSSA, *Prefazione* a B. LEONI, “La sovranità del consumatore”, Roma, Ideazione, 1997, p. 10.

³ B. LEONI, *Freedom and the Law*, Princeton, Van Nostrand Company Inc., 1961; trad.

Le ragioni della rimozione di cui è stata vittima Leoni sono molteplici. In primo luogo, l'egemonia nell'ambito degli studi giuridici del normativismo di matrice kelseniana e del giuspositivismo, secondo cui lo Stato è la fonte di tutto il diritto e l'ordinamento è un insieme di comandi esterni la cui validità giuridica è indipendente dal loro contenuto. La posizione di Leoni è in netta antitesi con questa impostazione. Egli sottolinea che la norma non deve essere guardata dal lato dell'obbligo, cioè di una regola imposta con strumenti coercitivi da un'autorità esterna, ma dal lato della pretesa, cioè della "richiesta di un comportamento altrui considerato da chi lo richiede come probabile e corrispondente a un proprio interesse, cioè utile, nonché come determinabile con una qualche specie di intervento, qualora esso comportamento non si verifichi spontaneamente, sulla base di un potere di cui chi pretende si considera dotato"⁴. Alla base della formazione del diritto vi è dunque lo scambio delle pretese e l'ordinamento giuridico è la risultante dei comportamenti e delle pretese individuali. La seconda ragione è legata all'influenza della dottrina economica keynesiana, ispiratrice di un sempre più massiccio intervento pubblico nell'economia. Anche in questo caso l'opposizione di Leoni è intransigente. Sia negli scritti accademici che nella intensa attività giornalistica dalle colonne del "24 Ore" egli non ha risparmiato critiche alla pianificazione economica e, più in generale, a qualsiasi forma di assistenzialismo o di interventismo statale. Infine, *last but not least*, i limiti della cultura politica italiana del secondo dopoguerra e, in particolare, di quella liberale. Da quest'ultimo punto di vista ripercorrere

it. *La libertà e la legge*, Macerata, Liberilibri, 1995. Di questo testo esiste anche una versione più recente, *La libertà e il diritto*, a cura di C. LOTTIERI e con un saggio introduttivo di R. CUBEDDU, Macerata, Liberilibri, 2024. Sulla fortuna di Leoni si veda M. BARBERIS, *Prefazione* a B. LEONI, "Il diritto come pretesa", a cura di A. MASALA, Macerata, Liberilibri, 2004, pp. X-XVII. Raimondo Cubeddu - che ha dedicato al pensiero di Leoni numerosi articoli e saggi ora raccolti in *Scambio dei poteri e stato delle pretese. Scritti su Bruno Leoni*, Milano, IBL Libri, 2021 - può essere considerato il principale ispiratore della riscoperta dell'opera di Leoni. Tra i vari studi dedicati all'autore di *La libertà e il diritto* si vedano: A. MASALA, *Il liberalismo di Bruno Leoni*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2003; A. MASALA (a cura), *La teoria politica di Bruno Leoni*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2005; C. LOTTIERI, *Le ragioni del diritto. Libertà individuale e ordine giuridico nel pensiero di Bruno Leoni*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2006; R.A. MODUGNO, D. THERMES (a cura), *Bruno Leoni. Per un liberalismo integrale*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2017.

⁴ B. LEONI, *Appunti di filosofia del diritto*, in B. LEONI, "Il diritto come pretesa", a cura di A. MASALA, Macerata, Liberilibri, 2004, p. 186.

le vicende della fortuna di Leoni si rivela oltremodo significativo per cogliere in controluce i limiti di un liberalismo ancora attardato nella discussione sul rapporto tra liberalismo e liberismo che era stata al centro di una celebre polemica tra Croce ed Einaudi.

Per tutte queste ragioni, come è stato giustamente osservato, Leoni “non fu tanto un emarginato, quanto un incompreso e soprattutto un pensatore inattuale”⁵. Inattuale dal punto di vista metodologico, perché il suo obiettivo era quello di scardinare le barriere che dividevano le scienze sociali e le rigide separazioni tra le discipline. Occorreva gettarsi alle spalle le ormai obsolete distinzioni tra diritto, economia e politica ed adottare una prospettiva nuova che non poteva “*prescindere [...] dall'utilizzazione delle tecniche di ricostruzione e d'interpretazione, nonché di previsione, della condotta umana*” già elaborate dalla scienza economica”, la quale è “forse l'unica scienza dell'uomo che ha elaborato uno schema interpretativo valido non soltanto per l'azione comunemente chiamata economica, ma per tutte le azioni umane degne di questo nome: ossia le condotte aventi uno scopo”⁶. Ma soprattutto inattuale dal punto di vista delle idee. Una delle convinzioni più profonde di Leoni, ovvero l'esistenza di una relazione diretta tra aumento dell'ambito delle scelte collettive e riduzione della sfera delle libertà individuali, risultava urticante per un *milieu* culturale attratto dal miraggio della loro compatibilità attraverso la produzione legislativa del diritto. Del resto, già Hayek - nel corso della commemorazione di Leoni tenutasi a Pavia a pochi mesi dalla sua scomparsa - aveva sottolineato che “nel suo tema centrale quel libro [*Freedom and the Law*] è così anticonformista ed anche direttamente opposto a molte cose che oggi sono quasi universalmente accettate che c'è il pericolo che possa non essere considerato seriamente come merita o liquidato come capricciosa speculazione di un uomo in contrasto con il suo tempo”⁷.

⁵ R. CUBEDDU, *Scambio dei poteri e stato delle pretese*, cit., p. 213. Il giudizio di Cubeddu è condiviso da altri studiosi. Ha osservato ad esempio Rebuffa che “l'opera di Leoni, prima di tutto grande comparatista, studioso del diritto, ma anche economista e politologo, [era] apparsa ai giuristi italiani ‘irregolare’, estranea ai loro paradigmi, lontana e quasi incomprensibile”. G. REBUFFA, *Bruno Leoni, un liberale italiano*, Prefazione a B. LEONI, “Scritti di scienza politica e teoria del diritto”, Soveria Mannelli-Treviglio, Rubbettino/Leonardo Facco, 2009, p. 7.

⁶ B. LEONI, *Oggetto e limiti della scienza politica*, in “Il Politico”, n. 4, 1962, pp. 752, 746.

⁷ F.A. VON HAYEK, *Bruno Leoni lo studioso*, in “Il Politico”, n. 1, 1968, p. 29.

Molte sono le suggestioni e gli spunti che si possono ricavare dall'opera di un autore poliedrico come Leoni, i cui interessi spaziavano dalla filosofia del diritto all'economia, dalla metodologia delle scienze sociali alla scienza politica. Mi limiterò a discutere tre aspetti centrali del suo pensiero politico che mi sembrano particolarmente significativi: l'analisi della legislazione, la riflessione su Stato e potere e la critica corrosiva della democrazia rappresentativa. Lungi dall'essere elementi isolati, questi tre temi rappresentano le direttrici fondamentali di un percorso teorico in cui è centrale il tentativo di ridurre l'area della coercizione e valorizzare le forme spontanee di coordinamento sociale.

1. *La critica della legislazione*

Il nesso tra libertà e legge, declinato nei termini di una contrapposizione tra il diritto di produzione legislativa e il diritto "spontaneo" elaborato attraverso l'attività giurisprudenziale e l'opera dei giuriconsulti costituisce l'asse attorno al quale ruota la riflessione di Leoni. Egli condivide l'idea, propria della tradizione romanistica e del *common law* britannico, "che il diritto sia qualcosa da *scoprire* piuttosto che da *decretare* e che nessuno è tanto potente nella propria società da essere nella posizione di identificare la sua volontà con la legge del Paese"⁸. Il diritto romano, ad esempio, non aveva lo stesso grado di precisione di un codice di leggi scritte e, tuttavia, era "dotato di una certezza tale da mettere i cittadini in grado di fare liberamente e con fiducia progetti per il futuro. [...] Il giurista romano era una specie di scienziato: gli oggetti della sua ricerca erano le soluzioni ai casi che i cittadini sottoponevano al suo studio, proprio come gli industriali oggi potrebbero sottoporre a un fisico o a un ingegnere un problema tecnico riguardante i loro impianti o la loro produzione". Qualcosa del genere accadeva anche in Inghilterra, dove "i giudici erano più nella posizione di spettatori che in quella di attori del processo di formazione del diritto" e dove "la *common law* era soprattutto ciò che essi comunemente ritenevano legge"⁹. Per secoli si era ritenuto che il compito della legislazione fosse quello di compendiare il diritto esistente così come era stato

⁸ B. LEONI, *La libertà e il diritto*, cit., p. 13.

⁹ B. LEONI, *La libertà e il diritto*, cit., pp. 97, 101.

elaborato dai giudici e dai giuristi. Anche nel primo periodo della codificazione i codici e le costituzioni scritte, pur presentandosi come diritto “decretato”, riflettevano in sostanza “un processo di formazione del diritto basato essenzialmente su spontanei comportamenti individuali attraverso secoli e generazioni”. Ma, con il trascorrere del tempo, “il fatto che nei codici e nelle costituzioni originari del XIX secolo il potere legislativo si limitasse a compendiare un diritto che non aveva decretato fu gradualmente dimenticato o considerato di poco significato a paragone del fatto che sia i codici sia le costituzioni erano state emanati da corpi legislativi, i cui membri erano i ‘rappresentanti’ del popolo”. Progressivamente ci si abituò “a concepire l’intero diritto come *diritto scritto*, cioè come una serie di decreti emanati dai corpi legislativi secondo la regola di maggioranza”¹⁰. L’esito di questa evoluzione è “la situazione paradossale del nostro tempo”: “siamo governati da uomini non perché, come sosterebbe la classica teoria aristotelica, non siamo governati da leggi, ma perché *lo siamo*”¹¹.

Per quali motivi, secondo Leoni, il diritto elaborato dai giudici e dai giuristi dovrebbe considerarsi preferibile? In primo luogo, un ordine giuridico in cui il diritto non è voluto da nessuno rappresenta una garanzia per la libertà individuale, perché non implica quell’arbitrarietà che è intrinsecamente legata all’imposizione di norme che sono la diretta emanazione di quelle maggioranze vincenti che finiscono inevitabilmente per dominare le assemblee legislative. In secondo luogo, il diritto prodotto per via giurisprudenziale si caratterizza per una maggiore flessibilità che consente un più veloce adattamento ai cambiamenti, pur senza pregiudicare, attraverso il rispetto dei precedenti, l’elemento della continuità tra le generazioni. Infine, esso è in grado di garantire un’autentica certezza del diritto. Per Leoni occorre legare “il concetto di certezza a quello di uniformità delle regole attraverso le epoche e di continuità dell’opera modesta e limitata delle corti di giustizia, invece che dei corpi legislativi” e distinguere chiaramente tra certezza a breve termine e certezza a lungo termine del diritto. Mentre la prima è concepita come “precisione di un testo scritto proveniente dai legislatori”, la seconda è invece “la possibilità per gli individui di

¹⁰ B. LEONI, *La libertà e il diritto*, cit., pp. 166-168.

¹¹ B. LEONI, *La libertà e il diritto*, cit., p. 11.

fare piani a lungo termine sulla base di una serie di regole spontaneamente adottate in comune dalla gente e infine accertate dai giudici per secoli e generazioni”¹².

Il diritto di formazione giurisprudenziale è inoltre meno coercitivo del diritto di produzione legislativa. Innanzitutto gli operatori del diritto “possono intervenire soltanto quando è richiesto loro dagli interessati e la loro decisione è raggiunta e resa efficace, almeno nelle questioni civili, solo con una continua collaborazione delle parti stesse ed entro i suoi limiti”. Inoltre, “la decisione dei giudici può essere efficace principalmente nei confronti delle parti in causa, solo occasionalmente in rapporto a terzi e praticamente mai per persone che non abbiano alcun rapporto con le parti interessate”. Infine, le decisioni degli operatori del diritto “si raggiungono molto raramente senza riferimento alle decisioni di altri giudici e avvocati alle prese con casi simili, e perciò vengono prese con la collaborazione indiretta di tutte le parti in causa, passate e presenti”. Nel corso del processo, in sostanza, si verifica “una specie di vasta, continua e principalmente spontanea collaborazione tra giudici e giudicati, allo scopo di scoprire quale sia la volontà della gente in una serie di esempi definiti - una collaborazione che sotto vari aspetti può essere paragonata a quella che esiste tra tutti i partecipanti ad un mercato libero”¹³.

Vari interpreti hanno sottolineato alcuni nodi problematici di questa difesa del diritto di formazione giurisprudenziale. Rothbard, ad esempio, ha osservato come l’“assenza di un criterio utile a definire il contenuto giurisprudenziale” costituisca uno dei problemi maggiori della tesi di Leoni. Per il principale esponente dell’anarco-capitalismo, il fatto che gran parte del diritto privato o della *common law* fossero “libertari” era nient’altro che un felice accidente: “una buona parte del diritto del passato era antilibertario e il costume non può essere sempre considerato coerente con la libertà. Dopotutto, una consuetudine di antica origine può davvero essere un fragile baluardo; se vi sono costumi che opprimono la libertà, essi dovranno essere considerati una struttura legale permanente o comunque destinata a durare per secoli?”¹⁴. Cu-

¹² B. LEONI, *La libertà e il diritto*, cit., pp. 107-109.

¹³ B. LEONI, *La libertà e il diritto*, cit., pp. 25-26.

¹⁴ M.N. ROTHBARD, *On Freedom and the Law*, in “New Individualist Review”, n. 4, 1962, pp. 37-40.

beddu, dal canto suo, ha ampliato il ventaglio degli interrogativi chiedendosi “se, nel tempo che la giurisprudenza impiega a generare un ordine, le aspettative individuali e sociali non possano trasformarsi in modo tale da rendere la sistematizzazione giurisprudenziale superata o inutile, se la durata di tale processo non possa inintenzionalmente favorire l’accentuarsi della confusione in modo tale da generare un caos irrisolvibile tramite il diritto e, infine, se l’affidare al ceto dei giuristi il potere di stabilire cosa sia diritto non finisca per configurare un altro e non meno pericoloso monopolio esponendo chi lo detiene alla tentazione di mantenere la propria posizione”¹⁵. Va comunque sottolineato che Leoni stesso era consapevole di alcuni di questi aspetti problematici. Ad esempio, nel caso dei pronunciamenti della Corte suprema - e il discorso vale anche per le Corti costituzionali – osservava che il diritto giudiziario può tendere ad assumere le stesse indesiderabili caratteristiche del diritto legislativo: “l’interpretazione può avere come esito la legislazione o, meglio, una legislazione camuffata, qualora i giudici estendano il senso di regole scritte esistenti al fine di conseguirne uno del tutto nuovo, o quando rovescino all’improvviso i propri precedenti”. Per scongiurare questa eventualità Leoni proponeva di “sviluppare [...] un sistema di equilibri e contrappesi entro il potere giudiziario”: “se [...] si assume che a una Corte suprema debba essere permesso di rovesciare i propri precedenti o cambiare la propria interpretazione del diritto scritto, cioè della costituzione scritta, come nel caso della Corte suprema degli Stati Uniti, potranno essere introdotti strumenti particolari per limitare il potere delle Corti supreme riguardo al carattere vincolante delle loro decisioni. Ad esempio, potrebbe essere richiesta l’unanimità per le decisioni che rovesciano precedenti stabiliti da lungo tempo o per cambiare sostanzialmente precedenti interpretazioni della costituzione”¹⁶.

Come ha osservato Aranson, l’intuizione più significativa contenuta in *La libertà e la legge* consiste nell’analogia tra pianificazione eco-

¹⁵ R. CUBEDDU, *Scambio dei poteri e stato delle pretese*, cit., p. 48. La prevalenza della giurisdizione sulla politica e il rischio connesso di una “tirannia del diritto” sono diventate questioni di grande attualità e di importanza cruciale per il costituzionalismo contemporaneo. Si veda in proposito R. CUBEDDU, P.G. MONATERI, *I signori del diritto. Il potere più irresponsabile*, Milano, IBL Libri, 2025.

¹⁶ B. LEONI, *La libertà e il diritto*, cit., pp. 209-211.

nomica e legislazione: “*un sistema giuridico centrato sulla legislazione* - scrive Leoni - *ricorda [...] un’economia centralizzata in cui tutte le decisioni rilevanti sono prese da un manipolo di direttori, la cui conoscenza dell’intera situazione è fatalmente limitata e il cui eventuale rispetto per i desideri delle persone è soggetto a tale limitazione*”¹⁷. Le riflessioni mutate dalla Scuola Austriaca, in particolare da Mises, sull’impossibilità di un’economia centralizzata, che non può tener conto del sistema dei prezzi, sembrano a Leoni un caso particolare di una teoria generale:

“Il fatto che in un’economia totalitaria le autorità centrali, quando fanno i loro piani economici, siano prive di ogni conoscenza sui prezzi di mercato è solo un corollario del fatto che le autorità centrali sono sempre sprovviste di un’adeguata conoscenza dell’infinità di elementi e fattori che contribuiscono alle relazioni sociali tra gli individui in ogni momento e a ogni livello. Le autorità non possono essere mai certe che ciò che fanno è veramente ciò che la gente vorrebbe che facessero, proprio come la gente non può mai essere certa che ciò che vuole fare non sarà oggetto di interferenza da parte delle autorità, se queste dirigono l’intero processo di produzione normativa del Paese”.

In altre parole, ciò che vale per la pianificazione vale anche per la legislazione e “nessun libero mercato è davvero compatibile con un processo centralizzato di elaborazione giuridica operato dalle autorità”. Non solo, ma “se ammettiamo che la libertà individuale negli affari, cioè il libero mercato, è uno dei caratteri essenziali della libertà politica concepita come assenza di costrizione esercitata da altri, autorità comprese, dobbiamo anche concludere che la legislazione nell’ambito del diritto privato è fondamentalmente incompatibile con la libertà individuale”¹⁸.

La battaglia contro la pianificazione economica, contro l’idea che l’incremento della legislazione fosse uno strumento per la realizzazione della giustizia sociale e contro l’interventismo statale nella sfera economica è uno degli elementi che accomunano Leoni ad Hayek. Quest’ultimo, tuttavia, pur riconoscendo a Leoni di aver esposto in modo persuasivo le ragioni per le quali anche nei tempi moderni conviene affidarsi “al processo graduale del precedente giudiziario e all’inter-

¹⁷ P. H. ARANSON, *Bruno Leoni in Retrospect*, in “Harvard Journal of Law & Public Policy”, n. 3, 1988, p. 674.; B. LEONI, *La libertà e il diritto*, cit., p. 26.

¹⁸ B. LEONI, *La libertà e il diritto*, cit., pp. 103-105.

pretazione dottrinale” e di avere sostenuto, andando controcorrente, quanto fosse sbagliato ritenere che il cambiamento delle leggi possa avvenire soltanto per via legislativa, non era convinto che si potesse fare a meno della legislazione anche nell’ambito del diritto privato e non escludeva che, in certi casi, fosse necessario usare questo strumento per correggerlo: “Per varie ragioni i processi evolutivi spontanei possono condurre ad una *impasse* da cui non possono districarsi con le proprie forze, o, almeno, da cui non riescono a correggersi abbastanza velocemente. [...] Il fatto che il diritto così evolventesi abbia certe proprietà desiderabili non prova che esso sarà sempre un buon diritto, o che qualche sua regola non possa rivelarsi molto inadeguata. Pertanto, non significa che si possa interamente fare a meno della legislazione”¹⁹. Inoltre, Hayek sosteneva che la tutela dei diritti dei cittadini dall’azione dei pubblici poteri può essere fatta valere anche attraverso corti specificamente dedicate alla risoluzione delle vertenze tra cittadini e Stato. In altre parole, la separazione tra la giustizia ordinaria e il controllo giudiziale dell’azione amministrativa non è incompatibile con i principi della *rule of law*, a condizione che entrambi gli organi giudiziari siano rigorosamente indipendenti dal potere esecutivo²⁰. Al contrario, Leoni ritiene che l’esistenza stessa di una sfera separata del diritto e della giurisdizione amministrativa rappresenti una violazione del principio di eguaglianza di fronte alla legge e finisca per sancire l’inevitabile supremazia dell’amministrazione nei confronti degli individui²¹.

C’è un altro aspetto particolarmente importante che merita di essere sottolineato. Mi riferisco al diverso atteggiamento nei confronti della giustificazione dell’interventismo statale a favore di quanti non sono garantiti dal sistema di mercato. Mentre Leoni non fa menzione di questo problema, Hayek distingue tra “sicurezza limitata” e “sicurezza assoluta”: la prima, lungi dal costituire un privilegio, è piuttosto un “legittimo oggetto di desiderio” che rientra nei compiti della Grande Società assicurare²². La necessità di interventi governativi a tutela dei

¹⁹ F.A. VON HAYEK, *Diritto, legislazione e libertà*, a cura di L. INFANTINO, P.G. MONATERI, Milano, Società Aperta, 2022, pp. 149-150 e nota.

²⁰ F.A. VON HAYEK, *La società libera*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2007, pp. 415-439.

²¹ B. LEONI, *La libertà e il diritto*, cit., pp. 76-77.

²² F.A. VON HAYEK, *La via della schiavitù*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2011, pp. 167-168.

più deboli deriva dal fatto che, “come risultato della dissoluzione dei legami della comunità locale e degli sviluppi di una società aperta e mobile, un numero crescente di persone non è più strettamente legato a gruppi particolari su cui contare in caso di disgrazia. Si tratta del problema di chi, per varie ragioni, non può guadagnarsi da vivere in un’economia di mercato, [...] cioè coloro che soffrono condizioni avverse, le quali possono colpire chiunque e contro cui molti non sono in grado di premunirsi da soli [...]”. L’intervento dello Stato corrisponde ad un’esigenza di funzionalità del sistema, perché una situazione di malessere diffuso e di disordine sociale può deteriorare il rendimento dello stesso meccanismo di mercato o addirittura paralizzarlo: “un sistema che invoglia a lasciare la relativa sicurezza goduta appartenendo a un gruppo ristretto, probabilmente produrrà forti scontenti e reazioni violente, quando coloro che ne hanno goduto prima i benefici si trovino poi, senza propria colpa, privi di aiuti perché non hanno più la capacità di guadagnarsi da vivere”²³.

Un ultimo punto su cui vale la pena soffermarsi riguarda lo scetticismo nei confronti della produzione legislativa. Le considerazioni di Leoni continuano ad essere attuali, specie là dove constataba che “oggi la legislazione sembra un rimedio veloce, razionale e di ampia portata contro ogni tipo di male e inconveniente, se paragonato, ad esempio, alle decisioni giudiziarie, alla soluzione delle dispute da parte di arbitri privati, alle convenzioni, ai costumi e ad altre forme di aggiustamenti spontanei da parte degli individui”. Ma non ci si rende sufficientemente conto del fatto che la tempestività dei legislatori può non essere sinonimo di efficacia, che i ‘fabbricanti del diritto’ non sono in grado di controllare la catena delle conseguenze derivante dall’adozione di una certa misura, che spesso i loro provvedimenti corrispondono a interessi parziali e settoriali. Al contrario, si instaura una sorta di circolo vizioso, per cui “la critica di solito è diretta contro particolari leggi piuttosto che contro la legislazione in quanto tale, e un nuovo rimedio viene sempre cercato in leggi ‘migliori’, piuttosto che in qualcosa di completamente diverso dalla legislazione”²⁴. Leoni osserva ripetutamente come

²³ F.A. VON HAYEK, *Diritto, legislazione e libertà*, cit., pp. 517-518. Su questo tema si vedano le considerazioni di A. MINGARDI, *Contro la tribù. Hayek la giustizia sociale e i sentieri di montagna*, Venezia, Marsilio, 2020, pp. 213-222.

²⁴ B. LEONI, *La libertà e il diritto*, cit., p. 7.

l'opinione pubblica si sia abituata a considerare diritto soltanto quello promulgato dai corpi legislativi ed abbia completamente smarrito l'idea di un diritto che nasce spontaneamente e viene scoperto per via giurisprudenziale. Benjamin Constant riteneva che la teoria della divisione dei poteri elaborata da Montesquieu si sarebbe rivelata scarsamente efficace se non fosse stata accompagnata dalla convinzione profondamente radicata nell'opinione pubblica secondo cui ogni potere privo di limiti è un male: "se si riconosce che l'autorità sociale non è illimitata - vale a dire, che sulla terra non esiste alcun potere illimitato - nessuno oserà mai reclamare un simile potere"²⁵. Questo vale anche, *mutatis mutandis*, per Leoni. Egli ritiene che nei confronti dell'espansione dello Stato tramite la legislazione l'argine del costituzionalismo liberale non sia più sufficiente e sottolinea la necessità che l'uomo della strada - cioè l'opinione pubblica - si riappropri della concezione che considera il diritto "*qualcosa che fanno tutti ogni giorno*, col loro comportamento, colla loro spontanea accettazione e colla non meno spontanea osservanza delle regole che ciascuno di essi contribuisce a stabilire, nonché, infine, anche se ciò sembra paradossale, colle stesse divergenze che eventualmente si determinano, fra i vari individui, sull'osservanza delle dette regole; *qualcosa che non si prefabbrica* [...], più di quanto non si prefabbrichi da alcun legislatore il linguaggio che parliamo ogni giorno [...]"²⁶. Queste affermazioni chiariscono molto bene come Leoni tenda ad interpretare il diritto come un meccanismo di coordinamento sociale, analogo alle convenzioni²⁷. Questa visione, per quanto coerente con l'individualismo metodologico e con l'approccio economico all'insorgenza delle norme, solleva interrogativi rilevanti. Può davvero tutto il diritto essere ridotto a un problema di coordinamento? È lo stesso Leoni a riconoscere l'impossibilità di rinunciare completamente alla legislazione e procedere alla "chiusura totale della 'fabbrica del diritto'". In realtà, ciò che egli auspica è "rinunciare [...] a molti dei suoi 'prodotti' oggi prefabbricati ed imposti

²⁵ B. CONSTANT, *Principi di politica*, a cura di S. DE LUCA, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2007, pp. 45-48.

²⁶ B. LEONI, *La fabbrica del diritto*, in B. LEONI, "Il diritto come pretesa", a cura di A. MASALA, Macerata, Liberilibri, 2004, p. 66.

²⁷ D. LEWIS, *Convention: A Philosophical Study*, New York, Wiley, 2002; E. ULLMANN-MARGALIT, *The Emergence of Norms*, Cambridge, Cambridge University Press, 1977.

ai consumatori incapaci di controllo: saranno infine gli stessi consumatori a riprendere la loro vera funzione di *produttori delle loro regole*, o almeno di tutte quelle, e non sono poche, la cui produzione essi vorrebbero, ma non possono, oggi, controllare”²⁸.

La sfiducia di Leoni nei confronti della legislazione si radica in una più ampia riflessione sul potere politico e sulla sua natura coercitiva. Come vedremo nel prossimo paragrafo, è proprio interrogandosi sul fondamento del potere che Leoni cerca di ripensare il ruolo dello Stato.

2. *Stato e potere*

Più di uno studioso ha osservato che il liberalismo affonda le proprie radici in una teoria dall’esito apertamente illiberale come quella hobbesiana²⁹. Per Hobbes ogni individuo ha diritto all’autoconservazione ma, in assenza di un potere comune che li tenga in soggezione, gli individui sono costretti a vivere nella terribile condizione dello stato di natura la quale, a causa della scarsità dei beni, del desiderio di potere, della sostanziale eguaglianza tra gli uomini e della libertà illimitata di cui godono, è uno stato permanente di guerra. In una situazione caratterizzata dalla più totale insicurezza in cui la vita, il primo dei beni, è a rischio, quasi tutti gli individui condividono il fine della pace, ma nessuno di loro è disposto a perseguirlo in assenza della certezza che anche gli altri siano disposti a cooperare per il suo conseguimento. La stipula del patto e l’insorgenza dello Stato vengono invocate da Hobbes per risolvere un problema di azione collettiva, la cui soluzione consiste nell’attribuire a un ‘terzo’ attore la capacità di rendere vincolanti tutti gli accordi, a cominciare dalla convenzione originaria, e nel dotarlo degli strumenti coercitivi necessari all’adempimento di tale compito.

La soluzione hobbesiana al problema dello stato di natura presta tuttavia il fianco a facili obiezioni. Come assicurare che la coercizione sia usata dai detentori del potere esclusivamente per impedire la violenza privata e non anche per sfruttarla a proprio vantaggio? Il problema fu sollevato da Locke in un celebre paragrafo del *Secondo trattato* in cui,

²⁸ B. LEONI, *La fabbrica del diritto*, cit., p. 66.

²⁹ Si veda, ad esempio, R. HARDIN, *Liberalism, Constitutionalism, and Democracy*, Oxford-New York, Oxford University Press, 1999, p. 83.

polemizzando implicitamente con l'autore del *Leviatano*, sottolineava che affidarsi a un potere assoluto e insindacabile per proteggersi dalle aggressioni degli altri individui sarebbe stato come “credere che gli uomini sono così pazzi da prendersi cura di evitare i danni che possono recar loro le faine e le volpi, ed esser contenti, anzi, trovare la salvezza nell'essere divorati dai leoni”³⁰. Lo stesso argomento, con una diversa metafora zoologica, verrà riproposto a più di un secolo e mezzo di distanza da John Stuart Mill: “Per evitare che i membri più deboli della comunità venissero depredati da innumerevoli avvoltoi, occorre la presenza di un animale da preda più forte di tutti gli altri, incaricato di tenerli a bada. Ma siccome il re degli avvoltoi era altrettanto bramoso di depredare il gregge quanto le arpie minori, bisognava sempre tenersi in guardia contro il suo becco rapace e i suoi artigli”³¹.

Anarchia, intesa non come caos ma come ingiustizia e oppressione privata, e tirannia rappresentano dunque i due poli che caratterizzano da sempre il dilemma liberale. Tutti gli esponenti del liberalismo classico, da Smith a Hume fino ad arrivare ad Hayek, si sono confrontati con questo problema. Hanno proposto soluzioni diverse relativamente ai compiti - più o meno estesi - da affidare allo Stato, ma non hanno mai messo in discussione la necessità di un'organizzazione gerarchica dotata del monopolio dell'uso della forza legittima per garantire la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la protezione dalle minacce interne ed esterne. In altre parole, nessuno si è posto l'obiettivo di andare oltre lo Stato. La riflessione di Leoni su questo tema può invece essere interpretata come un tentativo di superare il dilemma del liberalismo o, se si preferisce, di evitare il ‘momento hobbesiano’, cioè il riconoscimento dell'impossibilità di fare a meno dello Stato quale detentore tendenzialmente esclusivo degli strumenti di coercizione.

Per comprendere la posizione di Leoni, è opportuno fare riferimento al concetto di potere politico. In Leoni sono presenti due definizioni del potere politico: la prima imperniata sulla nozione di “decisioni politiche” intese come “decisioni di gruppo”; la seconda sulla nozione di “scambio dei poteri”. Anticipando la scienza politica

³⁰ J. LOCKE, *Secondo trattato del governo civile*, in J. LOCKE, “Due trattati sul governo e altri scritti politici”, a cura di L. PAREYSON, Torino, Utet, 1982, p. 294.

³¹ J.S. MILL, *La libertà*, in J.S. MILL, “La libertà, L'utilitarismo, L'asservimento delle donne”, a cura di E. MISTRETTA, Milano, Rizzoli, 1999, p. 64.

contemporanea, Leoni distingue infatti tra *potere di risultare decisivo in una votazione* e *potere di contrattazione*³². Ciò che accomuna entrambe le concezioni è il loro fondamento nell'individualismo metodologico. Per quanto riguarda il rapporto tra potere e decisione, Leoni parte dal presupposto che ogni decisione politica è una decisione di gruppo, cioè “una *decisione singola, adottata in qualche modo da diversi individui* (e precisamente dagli individui del gruppo) *e tale da valere per l'intero gruppo*”. Sul piano empirico si tratta sempre di decisioni dei singoli, anche se spesso vengono presentate come decisioni dell'intero gruppo, immaginando quest'ultimo come un soggetto in grado di compiere scelte in modo autonomo. In realtà il gruppo non è altro che “una denominazione data a un certo insieme di persone che decidono individualmente secondo una *procedura* e che convengono, per esempio, sulla prevalenza della decisione degli individui del gruppo che raggiungono la maggioranza”³³. Le decisioni di gruppo sono assunte sulla base di una procedura che è “*la modalità o il complesso delle modalità con le quali viene attribuito un carattere privilegiato a una certa decisione* che, presa da determinati individui nell'ambito del gruppo, per questo suo carattere privilegiato diviene la decisione del gruppo”³⁴. Se tali modalità coincidono con le procedure di voto, le decisioni di gruppo non possono che generare esiti coercitivi, dal momento che, in assenza dell'unanimità, i membri del gruppo che risultano in minoranza saranno costretti a far propria una decisione diversa rispetto a quella da loro auspicata. La decisione di gruppo viene infatti assunta “attraverso un procedimento che implica una *coercizione* nel processo delle scelte operate dagli individui”³⁵. Sulla base di queste considerazioni il potere politico viene definito da Leoni come “*la possibilità, che hanno gli individui, di far coincidere le proprie scelte personali con le decisioni di gruppo nell'ambito del gruppo a cui essi appartengono*» e, di conseguenza, come «*la possibilità di far funzio-*

³² W.H. RIKER, *Some Ambiguities in the Notion of Power*, in “American Political Science Review”, 58, n. 2, 1964, pp. 341-349.

³³ B. LEONI, *Lezioni di dottrina dello Stato*, raccolte da F. BOSCHIS e G. SPAGNA, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2004, pp. 213-216.

³⁴ B. LEONI, *Lezioni di dottrina dello Stato*, cit., p. 252.

³⁵ B. LEONI, *Natura e significato delle decisioni politiche*, in B. LEONI, “Scritti di scienza politica e teoria del diritto”, Soveria Mannelli-Treviglio, Rubbettino/Leonardo Facco, 2009, cit., p. 116.

nare la procedura della decisione di gruppo a proprio vantaggio”. E lo Stato non è altro che “*lo status, l’assetto del potere quale si verifica ad un determinato momento della storia di una comunità umana, intesa come un complesso di gruppi di decisione*”³⁶. In sintesi, a differenza dell’economia in cui non ci sono maggioranze vincenti e minoranze perdenti, è la coercizione l’elemento distintivo della politica, dal momento che - come Leoni non si stanca di ripetere - “quasi tutte le decisioni che nel linguaggio corrente vengono definite *politiche* sono in effetti decisioni di gruppo. Anche nel caso di un tiranno che governa personalmente il suo regno, le altre persone *accettano* le sue deliberazioni in base a un procedimento coercitivo, in quanto la decisione del capo non coincide con la loro scelta personale”³⁷. Come vedremo meglio in seguito discutendo la critica di Leoni alla regola della maggioranza, si tratta di una concezione non dissimile da quella di Buchanan e Tullock, i quali più o meno nello stesso periodo e con maggiore precisione analitica sottolineavano che qualunque decisione collettiva o di gruppo genera costi variabili lungo un *continuum* che va dalla decisione presa all’unanimità (caso in cui i costi decisionali sono massimi) alla decisione presa da uno solo (caso in cui sono massimi i costi “esterni”, ovvero i costi di decisioni sgradite)³⁸.

Non è tuttavia in questa prima accezione del concetto di potere politico che si può rintracciare la soluzione al dilemma liberale, visto che la coercizione appare consustanziale alla maggior parte delle decisioni politiche. È piuttosto nella seconda accezione presente nel pensiero di Leoni che si intravede la possibilità di un superamento del problema hobbesiano. Egli prende le mosse da una contrapposizione, formulata in termini che ricordano proprio l’autore del *Leviatano*, tra “una situazione ‘anormale’ o di guerra [che] implica non già una situazione di potere, ma una situazione di forza fra coloro che si combattono” e una “situazione ‘normale’ [che] implica l’esistenza di una costellazione di ‘poteri’ fra gli individui interessati”³⁹. Da un lato quindi conflitto, disordine, insicu-

³⁶ B. LEONI, *Natura e significato delle decisioni politiche*, cit., p. 119.

³⁷ B. LEONI, *Natura e significato delle decisioni politiche*, cit., p. 120.

³⁸ J.M. BUCHANAN, G. TULLOCK, *Il calcolo del consenso*, Bologna, il Mulino, 1998. Sul rapporto tra Leoni e Buchanan si veda G. BRIONI, *Bruno Leoni, James M. Buchanan, and the quest for a theory of collective action*, in “Il Politico”, n. 1, 2025, pp. 147-172.

³⁹ B. LEONI, *Diritto e politica*, in B. LEONI, “Scritti di scienza politica e teoria del diritto”, Soveria Mannelli-Treviglio, Rubbettino/Leonardo Facco, 2009, p. 334.

rezza, imprevedibilità dei comportamenti, minaccia incombente per la vita e i beni di ciascun individuo; dall'altro, pace, ordine, sicurezza, prevedibilità dei comportamenti, rispetto per i beni fondamentali. Nonostante queste due situazioni alludano anche implicitamente a due diverse visioni della natura umana, una incline a sottolineare la tendenza ad atteggiamenti predatori, l'altra a mettere in evidenza la disponibilità alla cooperazione, Leoni non spiega in modo chiaro il passaggio da una situazione all'altra. Si limita ad affermare che quando il nemico è sconfitto, alla forza subentra il rapporto di potere, un rapporto che non è mai unidirezionale "poiché coloro che obbediscono ottengono, o finiscono per ottenere, a loro volta obbedienza, e coloro che comandano consentono, o finiscono per consentire, all'obbedienza, almeno in certi rispetti ed entro certi limiti, nei confronti di coloro che normalmente non comandano, ma obbediscono"⁴⁰. La comunità politica inizia precisamente quando ha luogo lo scambio dei poteri:

"Lo stato è dunque contenuto *in nuce* nella prima coppia di individui che si scambiano, se così possiamo dire, il potere di farsi rispettare, e in particolare di far rispettare alcuni beni che essi considerano fondamentali, e senza la tutela dei quali gli individui stessi non potrebbero raggiungere alcuno dei loro scopi, e neppure sopravvivere. Questo scambio crea una 'situazione' di sicurezza e di prevedibilità nei rapporti tra gli individui considerati: nella 'situazione' di potere così instaurata ogni individuo può infatti ormai formulare previsioni sui comportamenti più probabili dell'altro o degli altri individui e inoltre previsioni sull'efficacia di un proprio eventuale intervento per determinare i comportamenti stessi, qualora questi ultimi non vengano spontaneamente adottati. *La 'situazione', in breve, consente il manifestarsi delle pretese giuridiche, le quali hanno senso e trovano soddisfazione esattamente in quanto la 'situazione' di potere in cui si trovano gli individui lo consente.* [Pur essendo tale 'situazione' mutevole] se l'individuo mantiene almeno il potere di far rispettare dagli altri, a determinate condizioni, i beni, o almeno alcuni dei beni che egli, al pari degli altri individui, considera fondamentali, l'individuo stesso apparterrà allo "stato", e la differenza tra il suo potere e quello di altri individui sarà soltanto di grado"⁴¹.

Se la comunità politica si fonda su questo scambio di poteri, questi stessi poteri possono essere definiti politici e il potere politico sarà

⁴⁰ B. LEONI, *Diritto e politica*, cit., p. 335.

⁴¹ B. LEONI, *Diritto e politica*, cit., pp. 336-337.

“precisamente la possibilità di ottenere rispetto, tutela o garanzia dell'integrità e dell'uso di beni che ogni individuo considera fondamentali e indispensabili alla propria esistenza: la vita, il possesso di taluni mezzi per conservare la vita, la possibilità di creare una famiglia e di preservare la vita dei suoi membri, e così via”. In questa prospettiva il potere politico identificato *tout court* con il governo perde di rilevanza e diventa un elemento accessorio: “il potere dei governanti appare per contro una sottospecie del potere proprio di ognuno degli individui che appartengono alla ‘situazione’”⁴². Correlativamente la politica non è più dominata dalla coercizione, ma da una cooperazione non coercitiva, benché asimmetrica in termini di maggiori o minori tutele, e - attraverso la centralità attribuita allo scambio - rientra nella stessa logica dell'economia (scambio di beni e servizi) e del diritto privato (scambio delle pretese giuridiche).

Questa visione della politica è senza dubbio uno degli aspetti più innovativi e affascinanti della riflessione di Leoni. È stato giustamente sottolineato come le considerazioni di Leoni sviluppino in modo originale la teoria ‘austriaca’ della nascita delle istituzioni sociali: “ci troviamo di fronte all'enunciazione di una *teoria generale dell'azione umana* - e la si potrebbe anche definire una filosofia sociale - che mira ad interpretarne le varie sfere (diritto, economia, politica, etc.) alla luce di un unico presupposto teorico, appunto lo *scambio*, e di una teoria unitaria e generale dell'azione umana”⁴³. Si potrebbe aggiungere che la società descritta da Leoni è molto simile alla società naturale di Locke, nella quale esistono già la proprietà privata, lo scambio e la moneta. Se nel caso del filosofo inglese la cooperazione sociale è assicurata dall'obbedienza alle prescrizioni della legge naturale che proibisce di attentare ai diritti naturali di un altro individuo, nel caso di Leoni essa deriva dal fatto che lo scambio consente la massimizzazione dell'utilità degli individui che vi partecipano: “Se io do ad un altro il potere di impedirmi di fargli del male, purché egli dia a me un simile potere di impedire a lui di fargli del male, noi avremo tutti e due guadagnato da questo scambio, e ci avremo guadagnato [...] in termini di utilità: in altre parole avremo entrambi massimizzato l'utilità dei nostri rispettivi poteri”⁴⁴. In altri termini, il fondamento

⁴² B. LEONI, *Diritto e politica*, cit., p. 337.

⁴³ R. CUBEDDU, *Scambio dei poteri e stato delle pretese*, cit., p. 135.

⁴⁴ B. LEONI, *L'approccio economicistico nello studio delle scelte politiche*, in B. LEONI,

della reciprocità della cooperazione si fonda sulla massimizzazione dell'utilità individuale.

Queste due diverse concezioni del potere politico mostrano come la filosofia politica di Leoni si collochi a cavallo tra il *Classical Liberalism* e il *Libertarianism*. Da un lato, pur assumendo posizioni più radicali nella critica ai regimi liberal-democratici, egli rimane agganciato alla tradizione del liberalismo classico perché ritiene che non si possa fare completamente a meno delle scelte collettive e, di conseguenza, della coercizione, specie in relazione al problema della produzione di beni pubblici. Come viene lapidariamente affermato in *La libertà e il diritto*: “non c'è una prova storica che sia mai esistita una situazione anarchica come quella che si avrebbe se la legislazione, le decisioni di gruppo e la coercizione delle scelte individuali fossero eliminate del tutto”⁴⁵. D'altro lato, nella teoria di Leoni ci sono tutte le premesse per ipotizzare una soluzione del problema della convivenza sociale che vada oltre lo Stato: l'individuazione dei soggetti del potere politico non nelle istituzioni ma nei singoli individui; una definizione del potere politico non in termini di istituzioni o di organizzazioni ma come un rapporto che si stabilisce tra gli individui (lo scambio dei poteri); il governo inteso non più come fenomeno centrale della politica, ma come “artificio tecnico per salvaguardare meglio la coesistenza pacifica (lo ‘stato’) risultante dallo scambio di poteri”⁴⁶. In sintesi, ciò che cerca di fare Leoni è sostituire il paradigma della decisione, la quale - come abbiamo visto - implica sempre coercizione, con quello dello scambio. Se gli individui non incontrano difficoltà nel tentativo di guadagnare dalla cooperazione, dal coordinamento delle loro azioni e dall'allocazione congiuntamente efficiente delle risorse e il governo riveste il ruolo di mero “artificio tecnico”, sarà sufficiente cercare di mostrare che altri strumenti possano produrre quei beni e servizi - *in primis* la sicurezza - che tradizionalmente vengono offerti dallo Stato in regime di monopolio. Ed è questa la strada effettivamente percorsa da chi come Rothbard e gli altri *Libertarians*, sulle orme di Gustave de Molinari, sostengono che i beni pub-

“Le pretese e i poteri: le radici individuali del diritto e della politica”, a cura di M. STOPPINO, Milano, Società Aperta, 1997, p. 46.

⁴⁵ B. LEONI, *La libertà e il diritto*, cit., p. 148.

⁴⁶ M. STOPPINO, *Potere e potere politico nel pensiero di Bruno Leoni*, in “Il Politico”, n. 1, 1969, p. 62.

blici sono una finzione e che anche la sicurezza può essere garantita, in modo molto più efficiente, dal mercato concorrenziale, tramite agenzie private ma armate incaricate di tutelare la proprietà e i beni degli individui⁴⁷. L'esplicita teorizzazione della *purely market society*, nella quale tutti i rapporti sociali sono regolati da accordi volontari tra i partecipanti senza alcun ricorso alla coercizione pubblica, sancisce la fine della politica e il definitivo superamento del dilemma del liberalismo. Tuttavia Leoni sembra lontano da questa radicalizzazione. Come è stato osservato, pur “porta[ndo] il liberalismo classico alle sue estreme conseguenze e messo in luce l'insostenibilità dei suoi assiomi (lo Stato come difensore dei diritti individuali e la rappresentanza politica), [...] difficilmente egli avrebbe condiviso i presupposti teoretici e religiosi del *Libertarianism* d'ispirazione rothbardiana”⁴⁸.

Resta da capire se il tentativo parallelo di pensare ‘l'economia senza politica’ e ‘la politica senza lo Stato’ sia plausibile. Per quanto riguarda il primo aspetto, la necessità della gerarchia, come risposta funzionale ai mercati imperfetti caratterizzati da asimmetrie informative e scambio intertemporale, è già presente nel celebre saggio di Ronald Coase, padre della moderna economia dei costi di transazione⁴⁹. A partire da tali premesse, è soprattutto Douglass North ad aver argomentato il primato della politica rispetto all'economia, mostrando che l'ordine politico è una condizione preliminare per lo sviluppo del mercato: senza istituzioni che garantiscano i diritti di proprietà non è possibile effettuare scambi mutualmente vantaggiosi⁵⁰. Una vasta letteratura esplicita molto chiaramente che “tutto dipende dall'ordine politico prevalente, che senza assetti politici che pongono in essere appropriate condizioni legali di produzione dei diritti individuali, non c'è possibilità di sviluppare il mercato e non c'è modo di garantire quella libertà di produrre e di scambiare che è alla base dello sviluppo economico”⁵¹. Per quanto riguarda

⁴⁷ M.N. ROTHBARD, *Potere e mercato. Lo Stato e l'economia*, a cura di N. IANNELLO, Milano, IBL Libri, 2017.

⁴⁸ R. CUBEDDU, *Scambio dei poteri e stato delle pretese*, cit., p. 192.

⁴⁹ R.H. COASE, *The Nature of the Firm*, in “Economica”, n. 16, 1937, pp. 386-405.

⁵⁰ D.C. NORTH, *The Rise of the Western World. A New Economic History*, Cambridge, Cambridge University Press, 1973; D.C. NORTH *Istituzioni, cambiamento istituzionale, evoluzione dell'economia*, Bologna, il Mulino, 1994.

⁵¹ A. PANEBIANCO, *Il potere, lo stato, la libertà. La gracile costituzione della società libera*, Bologna, il Mulino, 2004, p. 109.

il secondo aspetto, il pensiero di Leoni evoca piuttosto un confronto con quello di Elinor Ostrom, che ha mostrato come sia possibile gestire beni comuni senza ricorrere né allo Stato né al mercato, ma attraverso forme di autogoverno comunitario⁵². Ostrom dimostra che, in presenza di regole condivise e meccanismi di monitoraggio, le comunità possono organizzarsi in modo efficace e sostenibile. In questo senso, Ostrom non nega la necessità di regole o istituzioni, ma mostra che la gerarchia non è l'unico modo per produrre ordine. Le sue comunità funzionano grazie a forme di autorità distribuita, che non sono né anarchiche né stataliste, ma radicate nel contesto locale. Benché questa prospettiva confermi l'intuizione di Leoni sulla possibilità di produrre un ordine giuridico dal basso, ne amplia la portata integrando questa visione con una teoria istituzionale più robusta in cui lo Stato coesiste con forme di autogoverno.

3. *La critica della democrazia rappresentativa*

Se il potere politico è concepito come scambio tra individui, e non come esercizio gerarchico, allora anche la democrazia rappresentativa, fondata su decisioni collettive e coercitive, deve essere sottoposta a una critica radicale. Questa critica si articola su due versanti: da un lato, il giudizio sull'idea di rappresentanza; dall'altro, l'analisi delle procedure di voto. In *La libertà e il diritto*, ricostruendo l'evoluzione del concetto di rappresentanza, Leoni sottolinea che “alle sue origini la rappresentanza politica era strettamente connessa con l'idea che i rappresentanti agiscono come agenti di altre persone e secondo la volontà di queste ultime”. Egli osserva, ad esempio, che nell'Inghilterra medievale “le persone convocate dal Re a Westminster erano considerate veri e propri procuratori e mandatari delle loro comunità” e che il principio *no taxation without representation* veniva interpretato in senso molto restrittivo: un nobile che, all'atto di approvazione di un'imposta, avesse dissentito poteva rifiutarsi di pagarla. Successivamente, quando il principio della rappresentanza venne esteso a tutti membri della comunità politica, il corretto funzionamento del sistema rappresentativo finì per dipendere da tre condizioni: “1) far sì che il numero dei cittadini titolati a scegliere

⁵² E. OSTROM, *Governare i beni collettivi*, Venezia, Marsilio, 2006.

i rappresentanti corrispondesse alla reale struttura della nazione; 2) avere candidati alla carica di rappresentanti che fossero adeguata espressione della volontà del popolo rappresentato; 3) adottare un metodo di scelta dei rappresentanti che avesse come esito un appropriato riflesso delle opinioni del popolo rappresentato”. A giudizio di Leoni, nessun paese è riuscito a soddisfare pienamente questi requisiti e, di conseguenza, a “conservare lo spirito della rappresentanza come attività svolta secondo la volontà del popolo rappresentato”⁵³.

Leoni indica almeno due ragioni del progressivo svuotamento dell’istituto della rappresentanza: l’allargamento del corpo elettorale e la sempre maggiore complessità dei problemi politici. Apparentemente l’estensione del diritto di voto era sembrata “corrispondere perfettamente alla concezione individualistica della rappresentanza, secondo la quale ogni individuo deve essere rappresentato in qualche modo nelle decisioni assunte in merito a questioni generali della nazione. Ogni individuo deve esercitare il suo diritto di scegliere, affidarsi a rappresentanti e istruirli allo scopo di prendere decisioni politiche con una libera manifestazione della sua volontà”. Di fatto, invece, il suffragio universale e l’aumento del numero degli ambiti per i quali le persone devono essere rappresentate hanno reso sempre più evanescente la relazione rappresentativa: “più sono numerose le persone che si cerca di ‘rappresentare’ con il processo legislativo e più numerosi gli ambiti in cui si cerca di rappresentarli, meno la parola ‘rappresentanza’ ha un significato riferibile all’effettiva volontà delle persone di cui taluni dovrebbero essere i ‘rappresentanti’”⁵⁴. Un’ulteriore difficoltà deriva anche dalla sempre maggiore complessità dei problemi che la politica è chiamata ad affrontare: “le questioni in gioco nella vita politica sono troppe e troppo complicate e [...] molte di loro sono sconosciute sia ai rappresentanti sia alle persone rappresentate. In queste condizioni, nella gran parte dei casi non si potrebbero dare istruzioni. Ciò accade in ogni momento della vita politica di una comunità in cui i sedicenti rappresentanti non sono nella condizione di esprimere la vera volontà delle presunte ‘persone rappresentate’, o quando persone rappresentate e rappresentanti non sono d’accordo sulle soluzioni da adottare”⁵⁵.

⁵³ B. LEONI, *La libertà e il diritto*, cit., pp. 135-136.

⁵⁴ B. LEONI, *La libertà e il diritto*, cit., pp. 137-138, 22.

⁵⁵ B. LEONI, *La libertà e il diritto*, cit., p. 140.

La critica della rappresentanza si salda alla valutazione negativa delle procedure di voto e, in particolare, della regola della maggioranza, a cui abbiamo fatto riferimento nel paragrafo precedente. Prendendo le distanze dalle tesi di Duncan Black, che aveva assimilato il voto in quanto meccanismo di coordinamento alle scelte di mercato, Leoni afferma che esiste una differenza sostanziale tra i due tipi di meccanismi. Mentre nel mercato “l’individuo non solo può prevedere esattamente l’esito della sua decisione [...], ma può anche mettere in una relazione definita ogni soldo che spende con le corrispondenti cose che può acquistare”, le decisioni collettive che vengono prese in ambito politico “sono del genere ‘tutto-o-niente’: se si è dalla parte perdente, si perde il proprio voto”. In altre parole, le procedure di voto implicano “una possibile *coercizione* che non c’è nel mercato” in cui, sottolinea Leoni citando Mises, “l’individuo non è mai posto nella posizione di membro di una minoranza dissidente”. La differenza principale tra i due tipi di decisione consiste dunque nel fatto che “il processo elettorale implica una forma di coercizione e che le decisioni politiche sono raggiunte attraverso una procedura che implica coercizione. L’elettore che perde fa inizialmente una scelta, ma alla fine deve accettarne un’altra da lui precedentemente rifiutata; il suo processo decisionale è stato rovesciato”⁵⁶. Tale aspetto coercitivo non risulta scalfito dal fatto che le maggioranze possano alternarsi e che gli elettori, così come i membri dei corpi politici, siano liberi di schierarsi con maggioranze mutevoli e prendere parte alla revisione di decisioni precedenti. Per Leoni lo squilibrio persiste, anche se riconosce che proprio in relazione a questa possibilità si possono avanzare delle ragioni per assimilare la democrazia politica alla democrazia economica (il sistema di mercato), pur continuando a ritenere che la prima costituisca soltanto “un surrogato” della seconda, anche se “in molti casi, [...] probabilmente il surrogato migliore”⁵⁷.

La conclusione di Leoni è che

“nessun sistema rappresentativo basato su elezioni può funzionare bene quando le elezioni siano tenute con l’obiettivo di raggiungere decisioni di gruppo tramite la regola di maggioranza o qualunque altra regola il cui effetto sia quello di operare in maniera coercitiva sulla parte perdente dell’elettorato.

⁵⁶ B. LEONI, *La libertà e il diritto*, cit., pp. 124-126.

⁵⁷ B. LEONI, *La libertà e il diritto*, cit., p. 127.

Perciò i sistemi “rappresentativi” così come sono concepiti di solito, in cui l’elezione e la rappresentanza sono connesse, risultano incompatibili con la libertà individuale, nel senso di libertà di scegliere, autorizzare e istruire un rappresentante”⁵⁸.

Si potrebbe sostenere che per l’autore di *La libertà e il diritto*, in assoluta coerenza con una teoria del diritto che tende a ridurre tutto il diritto al diritto privato⁵⁹, l’unica rappresentanza concepibile sia quella giuridico-privatistica, in cui il rappresentante è considerato come un delegato o un mandatario che esegue istruzioni. È evidente che se non si stabilisce una sostanziale eterogeneità tra questa forma di rappresentanza e quella politico-pubblicistica è pressoché inevitabile concludere che solo la prima, o, al limite, la rappresentanza politica con mandato imperativo, proprio perché effettive, sono autentica rappresentanza. Tanto è vero che Leoni osserva che oggi il concetto moderno di rappresentanza è una “versione evirata del punto di vista individualistico” e la parola rappresentanza è stata completamente svuotata di significato, finendo per diventare una “parola ‘persuasiva’”, che continua a mantenere “una connotazione favorevole” soltanto perché viene percepita ancora nel senso di una relazione tra mandante e mandatario, come avviene normalmente nella vita privata o nell’ambito della sfera economica⁶⁰. Sarebbe facile replicare che la rappresentanza politica dei moderni è qualcosa di profondamente diverso dalla rappresentanza giusprivatistica o da quella medievale, tanto che in alcune lingue, come quella tedesca, si usano parole diverse per in-

⁵⁸ B. LEONI, *La libertà e il diritto*, cit., p. 142.

⁵⁹ Come è stato osservato, “la riduzione di tutto il diritto (compreso il diritto pubblico), e perfino della politica, all’ottica squisitamente individualistica del diritto privato”, è una delle costanti della riflessione giuridico-politica di Leoni, del tutto in sintonia con “l’orientamento generale del suo pensiero”, cioè con il suo “individualismo integrale”. M. STOPPINO, *La grande dicotomia diritto privato - diritto pubblico e il pensiero di Bruno Leoni*, in “Il Politico”, n. 1, 1982, p. 126.

⁶⁰ B. LEONI, *La libertà e il diritto*, cit., pp. 142-143. Lo stesso giudizio viene ripreso in un saggio in cui Leoni ribadisce che “la parola ‘rappresentanza’ non ha alcun significato chiaro e definito e tende a diventare una parola persuasiva per coprire ogni genere di usurpazione”, come è avvenuto nel caso dei tiranni i quali “hanno spesso, se non sempre, preteso di rappresentare il loro popolo, e molti di loro hanno persino preteso, talvolta in modo del tutto corretto, di rappresentare il proprio ‘popolo’ per effetto di qualche specie di elezione o altro genere di nomina o manifestazione di volontà da parte del popolo”. B. LEONI, *Potere giudiziario e società democratica*, in B. LEONI, “Il diritto come pretesa”, a cura di A. MASALA, Macerata, Liberilibri, 2004, p. 104.

dicarle: *Vertretung* per rappresentanza in senso privatistico, e *Repräsentation* per rappresentanza pubblicistica⁶¹. Non a caso, uno dei pilastri su cui si regge la rappresentanza dei moderni è il mandato libero, ossia un'indipendenza più o meno ampia a seconda dei contesti dei rappresentanti, i quali non sono tenuti a rispettare le promesse contenute nei programmi elettorali e non sono suscettibili di revoca. Ciò non significa tuttavia che il potere conferito ai rappresentanti sia un potere puramente arbitrario, nel senso che non vi sia alcuna connessione tra le decisioni dei rappresentanti e le preferenze politiche dell'elettorato. Come ha osservato Manin, in tutte le fasi che hanno contraddistinto il governo rappresentativo hanno operato sia la libertà dell'opinione pubblica che, consentendo ai cittadini di avere qualche influenza sull'attività dei governanti, può essere interpretata come una sorta "di *contropartita* all'assenza del diritto di dare istruzioni", sia il carattere ricorrente delle elezioni⁶². Proprio il fatto che le elezioni non sono un *one shot game* ma un gioco ripetuto e che gli elettori possono fare ricorso al "voto retrospettivo" generano le condizioni in base alle quali questi ultimi sono in grado di influenzare il comportamento dei politici in carica e il contenuto delle decisioni pubbliche⁶³. Del resto, lo stesso Leoni, citando l'esperienza delle democrazie anglosassoni, aveva osservato che l'opinione pubblica è "un potere" o "una forza", capace di "influire, in misura talvolta decisiva, sulla vita costituzionale dello stato democratico"⁶⁴. E, in un altro scritto, aveva aggiunto che l'opinione pubblica, intesa come "una realtà di opinioni e di volontà individuali pubblicamente espresse, che sta al di fuori e al di sopra del meccanismo politico delle elezioni e delle rappresentanze", svolge, insieme alle garanzie costituzionali, una "funzione di tutela degli individui singoli e costituisce un correttivo alla rigidità del criterio democratico maggioritario"⁶⁵.

⁶¹ S. CASSESE, *Il popolo e i suoi rappresentanti*, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2019, p. 7.

⁶² B. MANIN, *I principi del governo rappresentativo*, Bologna, il Mulino, 2010, pp. 185-203.

⁶³ Per voto retrospettivo si intende il giudizio dato sull'operato dei governanti, specie in riferimento alle politiche economiche. Sul tema si veda il classico studio di M.P. FIORINA, *Retrospective Voting in American National Elections*, New Haven-London, Yale University Press, 1981.

⁶⁴ B. LEONI, *Il concetto di "pubblica opinione"*, in B. LEONI, *Scritti di scienza politica e teoria del diritto*, Soveria Mannelli-Treviglio, Rubbettino/Leonardo Facco, 2009, p. 164

⁶⁵ B. LEONI, *Il pensiero politico e sociale dell'Ottocento e del Novecento*, in B. LEONI,

Quanto alla critica delle procedure di voto, Leoni non è l'unico autore a mettere in evidenza limiti e incongruenze delle procedure democratiche. Se Buchanan e Tullock proponevano una giustificazione puramente pragmatica della regola della maggioranza nelle decisioni ordinarie, in quanto procedura che minimizza sia i costi decisionali sia i costi esterni, autori come Riker hanno tratto conclusioni radicali dai risultati della teoria delle scelte collettive. Attraverso i lavori di Arrow, la teoria delle scelte collettive ha infatti dimostrato che nessuna procedura democratica di aggregazione delle preferenze può soddisfare contemporaneamente i requisiti di equità e di coerenza che dovrebbero caratterizzare il voto in un sistema democratico. Su questa base Riker proponeva di sostituire a una giustificazione puramente procedurale della democrazia una interpretazione 'minimalista' del voto come difesa dalla tirannia. Nonostante la presenza di cicli, l'inevitabilità della manipolazione e altri difetti, le elezioni consentono infatti la rimozione dei governanti sgraditi. L'interpretazione liberale del voto "non richiede che il voto produca una manifestazione della volontà popolare, chiara, coerente e dotata di senso. Richiede soltanto che il voto produca un risultato decisivo: che il tale candidato o partito sia mantenuto in carica o rimosso"⁶⁶.

Detto questo, l'aspetto centrale della riflessione di Leoni sulla democrazia rappresentativa mi pare un altro. Come è stato giustamente osservato, "se - per Leoni - la misura di tutto è l'assenza di coercizione eteronoma sulle scelte di ciascun individuo, nel maggior numero di ambiti di vita, è arduo riconoscere legittimità alla rappresentanza politica solo perché elettiva: la sua scaturigine democratica non esclude, anzi implica, la lesione della volontà di singoli e minoranze, costituite da individui la cui vera volontà non trova comunque rappresentanza"⁶⁷. Nelle pagine dedicate al rapporto tra libertà individuale e democrazia rappresentativa Leoni si confronta con gli stessi dilemmi con cui si era cimentato Rousseau, anche se utilizza il linguaggio della teoria delle decisioni e non quello del contrattualismo classico. L'accostamento potrebbe sem-

"Il pensiero politico moderno e contemporaneo", a cura di A. MASALA, Macerata, Liberilibri, 2008, p. 29.

⁶⁶ W.H. RIKER, *Liberalismo contro populismo*, Milano, Comunità, 1996, p. 253.

⁶⁷ N. ZANON, *Tra giurisdizione e legislazione. Leggendo "La libertà e la legge" di Bruno Leoni*, in "Quaderni costituzionali", n. 1, 2018, pp. 259-260.

brare bizzarro, ma così non è. Non bisogna infatti concentrare l'attenzione sull'esito olistico della teoria politica di Rousseau, da alcuni definito democrazia totalitaria, ma sulle premesse⁶⁸. Da questo punto di vista Leoni abbraccia un individualismo radicale che è molto simile a quello di Rousseau. Il filosofo ginevrino parte dal presupposto che chi obbedisce alla volontà di un altro, sotto qualunque condizione, rinuncia alla propria libertà e alla propria dignità di uomo. La logica di questa premessa implica l'adozione della regola dell'unanimità come principio decisionale. Tale regola è infatti la sola che consente a ogni membro del corpo politico di essere sottoposto a leggi alle quali egli ha dato effettivamente il proprio consenso e infatti Rousseau concepisce il patto sociale come un atto di democrazia diretta unanime: "C'è una sola legge che, per sua natura, esiga un consenso unanime: è il patto sociale; infatti l'associazione civile è, fra tutti, l'atto volontario per eccellenza; essendo l'uomo nato libero e signore di se stesso, nessuno può, sotto nessun pretesto, assoggettarlo senza il suo consenso"⁶⁹. Anche Leoni osserva che a rigor di termini "nessuna decisione di gruppo è l'espressione di una volontà comune a tutte le persone che partecipano alla decisione in un momento dato, a meno che non sia unanime"⁷⁰. In altre parole, la libertà individuale è assicurata soltanto adottando la regola dell'unanimità. Ma, dato che è impossibile ipotizzare che tutte le decisioni possano incontrare un consenso unanime, sorge il problema di giustificare l'obbedienza a decisioni approvate secondo la regola della maggioranza. Rousseau si pone esplicitamente questo interrogativo: "Ma ci si chiede come un uomo possa essere libero e costretto a conformarsi a volontà diverse dalle sue. Come gli oppositori possono essere liberi e soggetti a leggi cui non hanno acconsentito?"⁷¹. Qualcosa del genere si ritrova anche in Leoni, quando osserva che se

⁶⁸ È stato osservato che relativamente "al problema del comando e dell'obbedienza, dell'autorità e della libertà" in genere si ritiene che "la posizione di Rousseau sia antitetica a quella dell'anarchismo, tanto che v'è chi nega lo si possa far rientrare nella storia ideologica di questa corrente. Ora Rousseau arriva in effetti all'antitesi dell'anarchismo, ma perché questa è una possibilità implicita nelle premesse comuni, non già perché egli ponga queste in modo diverso dagli altri anarchici, che spesso anzi fanno su questa questione esplicitamente riferimento a lui". D. SETTEMBRINI, *Il labirinto rivoluzionario*, Milano, Rizzoli, 1975, vol. I, pp. 16-17.

⁶⁹ J.-J. ROUSSEAU, *Il contratto sociale*, a cura di T. MAGRI, Roma-Bari, Laterza, 1980, p. 178.

⁷⁰ B. LEONI, *La libertà e il diritto*, cit., p. 156.

⁷¹ J.-J. ROUSSEAU, *Il contratto sociale*, cit., p. 178.

l'“unanimità non è una mera finzione dei filosofi politici, ma un qualcosa che deve avere un significato effettivo nella vita politica, dobbiamo allora ammettere che qualora una decisione della maggioranza non sia accettata liberamente, ma solo subito da una minoranza, [...] la libertà individuale - nel senso di assenza di costrizione esercitata da altri - è incompatibile con la democrazia, concepita quale potere egemonico del numero”⁷². Rousseau sembra talvolta ritenere, al pari di Locke e di altri pensatori, che l'obbligo di sottomettersi alle successive decisioni della maggioranza rientri nel contenuto del patto che dà vita all'associazione politica, sostenendo che “al di fuori di questo contratto originario, la decisione della maggioranza obbliga sempre tutti gli altri, è una conseguenza del contratto stesso”⁷³. Anche Leoni prospetta una soluzione di questo tipo quando osserva che si potrebbero “giustificare le coercizioni derivanti dall'applicazione delle decisioni di gruppo, dicendo che le minoranze hanno in fondo voluto anche ciò che non hanno voluto, perché hanno voluto almeno la procedura per arrivare a tale decisione”⁷⁴. Ma, come già aveva fatto Rousseau, la scarta. Il perché è evidente. Alla luce delle premesse individualistiche condivise da entrambi obbligare una minoranza o, al limite, un solo individuo ad accettare come propria la decisione di una maggioranza equivarrebbe a chiedere ad una volontà di riconoscersi nella volontà di un altro e quindi rinunciare alla propria libertà. Accettare la regola di maggioranza significherebbe piegarsi - per usare un'espressione di Burke - alla “capacità costruttiva del tutto, fatta però risiedere in una sola parte, [che] è una delle più violente finzioni di legge positiva che sia mai stata operata sui principi dell'associazione artificiale”⁷⁵.

Un ragionamento analogo vale anche per la rappresentanza. Rousseau ammette esclusivamente la delega, proprio nella misura in cui e in quanto è diversa dalla rappresentanza, e ritiene che i deputati del popolo non debbano essere considerati rappresentanti ma *commissari*. La volontà può essere delegata ma non rappresentata, perché in quest'ultimo caso si ha un'alienazione della volontà. Il rappresentante può certamente volere al posto di altri, ma nulla autorizza a ritenere che esista

⁷² B. LEONI, *La libertà e il diritto*, cit., p. 117.

⁷³ J.-J. ROUSSEAU, *Il contratto sociale*, cit., p. 178.

⁷⁴ B. LEONI, *Lezioni di dottrina dello Stato*, cit., p. 259.

⁷⁵ E. BURKE, *Ricorso dai nuovi agli antichi Whigs*, in E. BURKE, “Scritti politici”, a cura di A. MARTELLONI, Torino, Utet, 1963, p. 540.

sempre una coincidenza di volontà tra il rappresentante e il rappresentato. Sostituirsi alla volontà di qualcuno significa ledere la libertà individuale, significa coercizione. Proprio per questo motivo il sistema politico inglese gli sembrava una forma di schiavitù interrotta da brevi momenti di libertà. Leoni non avrebbe avuto nulla da obiettare.

Rousseau tenta vanamente di superare l'*impasse*, cercando di rendere artificialmente equivalenti decisioni approvate all'unanimità e decisioni approvate a maggioranza attraverso il marchingegno della volontà generale, la quale preesiste ed è indipendente dal comportamento di scelta degli individui che tramite il voto a maggioranza non la determinano ma si limitano a scoprirla⁷⁶. Per Rousseau infatti il voto non è una procedura finalizzata all'aggregazione di preferenze e interessi individuali, ma una valutazione cognitiva o - per usare i termini di Leoni - non è "una manifestazione di volontà", "un giudizio pratico", ma "un'ipotesi su quella che sia la volontà generale", "un giudizio teoretico". Tuttavia, come osserva l'autore di *La libertà e il diritto*, la soluzione di Rousseau, per quanto "ingegnosa", non risolve ma elude il problema delle minoranze dissenzienti: non dice nulla "in tutti quei casi in cui il singolo non accetta, sul piano pratico, quella volontà che pur suppone negli altri sul piano teoretico" e la volontà "cessa di essere realmente generale, ogni qualvolta non sia realmente condivisa: allora essa non è più un fatto presunto, ma un'esigenza non realizzata: non è più l'espressione tipica di una realtà, ma un modello, o [...] un tipo deontologico". In sintesi, si tratta di "una finzione"⁷⁷.

Qual è la soluzione proposta da Leoni? Talvolta egli sembra propendere per una soluzione à la Buchanan, suggerendo di adottare regole diverse dal principio maggioritario in relazione agli scopi che si vogliono raggiungere: "regole di maggioranza qualificata quando le questioni in gioco sono piuttosto importanti per ciascun membro della comunità, o anche la regola dell'unanimità quando la questione è semplicemente vitale per ognuno di essi e non vi è altra ragione a consigliare un diverso comportamento"⁷⁸. In altre occasioni, proprio

⁷⁶ Su questo tema rinvio a R. GIANNETTI, *Alle origini della democrazia deliberativa: deliberazione e democrazia da Rousseau a Mill*, in "Bollettino telematico di filosofia politica", 2005, <http://archiviomarini.sp.unipi.it/354/1/gian.pdf>.

⁷⁷ B. LEONI, *Il concetto di "pubblica opinione"*, cit., pp. 158-160.

⁷⁸ B. LEONI, *Decisioni politiche e regola di maggioranza* (1960), in B. LEONI, "Scritti di scienza politica e teoria del diritto", Soveria Mannelli-Treviglio, Rubbettino/Leonardo Facco, 2009, p. 137.

riferendosi a Rousseau, sembra proporre una restrizione della mappa delle decisioni collettive a quelle che “possono corrispondere a una ‘volontà comune’ quando possiamo presumere che l’oggetto di quelle decisioni sarebbe approvato, in circostanze simili, da tutti i membri del gruppo, includendo pure i membri di minoranza che sono le loro attuali vittime”⁷⁹. Si potrebbe sostenere che, se fosse praticabile, il solo modello politico in grado di soddisfare i requisiti posti dall’autore di *La libertà e il diritto* sia la democrazia diretta unanime. Non la semplice democrazia diretta, perché essa è soltanto un mezzo più “efficiente” per far partecipare gli individui alla formazione del diritto tramite la legislazione e, contemplando il ricorso alla regola di maggioranza, non è in grado di eliminare la coercizione. Ma Leoni è piuttosto parco nel prospettare modelli alternativi ai regimi democratico-liberali. Egli esprime tutto il suo scetticismo, sottolineandone la “relativa futilità”, nei confronti di quegli strumenti (dall’istituto della revoca al referendum, dalla rappresentanza proporzionale all’iniziativa popolare) che potrebbero consentire una partecipazione più frequente e diretta al processo di formazione delle leggi, o di “altri meccanismi che rivelano la cosiddetta opinione pubblica su quanti più temi possibili e rendono il popolo più efficiente nell’influenzare il comportamento politico dei governanti”⁸⁰. In definitiva Leoni ritiene che in un contesto in cui predominano le scelte collettive, le quali implicano inevitabilmente coercizione, a scapito delle decisioni individuali, l’unica soluzione effettivamente percorribile consista nel ridurre l’area di quelle decisioni:

⁷⁹ B. LEONI, *La libertà e il diritto*, cit., p. 158.

⁸⁰ B. LEONI, *La libertà e il diritto*, cit., p. 128. Questo giudizio sarà successivamente rivisto. In un intervento tenuto al convegno di Dottrina dello Sato Leoni si schiererà nettamente contro il sistema maggioritario-bipartitico e a favore del sistema proporzionale. Citando Mill, egli sottolinea che quest’ultimo “ha l’indubbio pregio di rimanere [...] ‘un sostegno sociale per la resistenza individuale’ e ‘un punto di collegamento’ (*a rallying point*) per opinioni e interessi che la pubblica opinione vede con sfavore: punto di collegamento, aggiungerei io, *tanto meno sostituibile quanto meno la società considerata è omogenea*, e quanto più esiste, quindi, il pericolo non solo che determinate minoranze vengano sacrificate, ma che l’intero sistema, se mancasse la rappresentanza organizzata di quelle minoranze, venga sovvertito”. B. LEONI, *Rappresentanza politica e rappresentatività dei partiti* (1967), in B. LEONI, “Scritti di scienza politica e teoria del diritto”, Soveria Mannelli-Treviglio, Rubbettino/Leonardo Facco, 2009, p. 193.

“Non dico che dovremmo fare completamente a meno della legislazione, rinunciare del tutto alle decisioni collettive e alle regole maggioritarie al fine di restaurare la libertà individuale di scelta in quegli ambiti in cui l’abbiamo persa. Sono piuttosto d’accordo che in alcuni casi le questioni riguardano tutti e non possono essere affrontate con aggiustamenti spontanei e scelte individuali pur reciprocamente compatibili. [...] Ma sono convinto che più riusciamo a ridurre la vasta area attualmente occupata dalle decisioni collettive nell’ambito della politica e del diritto, con tutti i parafernali delle elezioni, della legislazione e così via, più avremo successo nel ristabilire uno stato di cose simile a quello che prevale nell’ambito del linguaggio, della *common law*, del libero mercato, della moda, del costume, ecc., ove tutte le scelte individuali si adattano reciprocamente e nessuna è mai messa in minoranza”⁸¹.

In questo modo Leoni esprime una posizione coerente con l’idea di libertà come compatibilità tra le scelte individuali: riconosce che alcune decisioni collettive sono inevitabili, ma ritiene che esse debbano essere ridotte al minimo indispensabile.

Conclusioni

Bruno Leoni è stato un esponente atipico della tradizione liberale, ma anche uno dei fondatori delle moderne scienze sociali, o meglio di quella tradizione di ricerca in ambito politico e sociale saldamente radicata nell’individualismo metodologico. Il filo conduttore della sua riflessione è costituito dall’analisi dei rapporti tra economia, politica e diritto. Ponendo il paradigma dello scambio a fondamento non solo dell’economia ma anche del diritto e della politica, Leoni approda a una concezione del diritto come meccanismo di coordinamento, finendo per assimilarlo alle convenzioni sociali. La riflessione sul potere politico rappresenta un ulteriore passo in questa direzione, dal momento che nella visione orizzontale del potere proposta da Leoni lo Stato non è più il centro della vita politica, ma un artificio tecnico per garantire la coesistenza pacifica tra individui. Se questa concezione anticipa la prospettiva contemporanea sul potere, ampliando la sfera della politica ben oltre quella tradizionalmente associata al governo, il rapporto tra mercato e politica in Leoni resta problematico, dal momento che l’idea di una so-

⁸¹ B. LEONI, *La libertà e il diritto*, cit., pp. 148-149.

cietà interamente basata sul coordinamento tipico del mercato si scontra con la necessità funzionale della gerarchia e l'esigenza di garantire la tutela dei diritti di proprietà. Infine, la critica della democrazia rappresentativa si salda coerentemente con le premesse teoriche precedenti. Leoni non è l'unico a mettere in discussione la legittimità delle decisioni collettive fondate sulla regola di maggioranza, dal momento che esse implicano inevitabilmente coercizione nei confronti delle minoranze. Se le critiche di Leoni alle procedure di voto sono convincenti, resta difficile capire quale alternativa praticabile alla democrazia liberale potrebbe incarnare l'ideale di libertà come assenza di coercizione che rappresenta il fondamento normativo del suo pensiero. Pur non offrendo una soluzione compiuta al problema della convivenza sociale in assenza di autorità politica, il pensiero di Leoni apre la strada a una riflessione sulla possibilità di ridurre l'area della coercizione e di valorizzare le forme spontanee di coordinamento sociale. In questo senso, Leoni anticipa molte questioni che restano centrali nella teoria politica contemporanea, dalla crisi della rappresentanza alla tensione tra libertà individuale e decisioni collettive, offrendo strumenti concettuali preziosi per interrogarsi sul fragile futuro della democrazia liberale.

Abstract - Bruno Leoni was among the most original thinkers of post-war Italian liberalism. At the core of his work lies the paradigm of exchange, which he extends from economics to law and politics. For Leoni, what is decisive in these domains is not coercion but cooperation: individuals exchange goods in economics, claims in law, and powers in politics. From this perspective, he develops a radical critique of legislation and representative democracy, while laying the

groundwork for conceiving politics beyond the State. This article focuses on three main directions of his reflection: the critique of legislation, the critique of the State, and the critique of representative democracy. My argument is that, despite the depth of these analyses and his emphasis on the 'external' costs of collective decisions, it remains challenging to envision what practicable alternatives to the State and representative democracy might be.